



ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

DETERMINA n.335 /AA/2025

(Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023)

IL DIRETTORE

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (nel seguito brevemente ss.mm.ii.), recante: *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2003, n. 97, recante: *«Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70»*;

VISTO il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., recante: *«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»*;

VISTO il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n.82, e ss.mm.ii., recante: *«Codice dell'amministrazione digitale»*;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante: *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., recante: *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante: *«Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005 n. 255 recante *Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2023 n. 108, recante Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, in particolare l'art. 3, commi 4 e 5, e l'art. 3 bis*;

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Via Milano 76, 00184 - Roma

Tel./Fax: (+39) 06.4880.597

Mail: segreteria@storiaantica.eu

Mail: presidenza@storiaantica.eu

PEC: istituto@pec.storiaantica.eu



VISTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2023, n. 326, recante “Nomina del Presidente della Giunta storica nazionale”;

VISTA la nomina del 27 Marzo 2024 del prof. Umberto Roberto, alla Direzione dell’Istituto Italiano;

VISTA la nomina del 23 Luglio 2024 dei professori Stefania De Vido, Alessandro Giovanni Maria Galimberti, Laura Mecella e Pierfrancesco Porena nel Consiglio Direttivo dell’istituto Italiano per la Storia Antica;

VISTO l’approvazione del regolamento IISA borse di studio nel verbale del 18 luglio 2025 da parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano per la Storia Antica;

DISPONE

di adottare il “Regolamento IISA borse di studio” nel testo allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante. La presente determina viene pubblicata in amministrazione trasparente sul sito web dell’Istituto Italiano per la Storia Antica.

IL DIRETTORE
Prof. Umberto Roberto



ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA
Via Milano 76, 00184 - Roma
Tel./Fax: (+39) 06.4880.597
Mail: segreteria@storiaantica.eu
Mail: presidenza@storiaantica.eu
PEC: istituto@pec.storiaantica.eu



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, da parte dell'Istituto Italiano per la Storia Antica (di seguito Istituto), di borse di studio conferite al fine di consentire ai/alle laureati/e e ai/alle dottori/esse di ricerca specializzati/e nello studio della storia antica di proseguire e completare la propria formazione. L'istituzione della borse di studio viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, che determina la durata e l'importo della borsa di studio (con l'eventuale possibilità di rinnovo), nonché i requisiti e le competenze richiesti per l'ammissione alla selezione.

Art. 2 - Finalità delle borse di studio

Le borse di studio, assegnate a seguito di selezione pubblica, sono finalizzate ad attività di studio da svolgersi nell'ambito delle linee di ricerca stabilite dall'Istituto, sotto la supervisione di un/a tutor nominato/a dal Consiglio Direttivo dell'Istituto dopo il conferimento della borsa stessa al/alla vincitore/trice.

Art. 3 - Destinatari delle borse di studio

1. Possono partecipare alle selezioni per il conferimento delle borse di studio destinate a giovani laureati/e i/le laureati/e, che non abbiano subito condanne penali o non abbiano procedimenti penali in corso e che siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea a ciclo unico o del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico precedente il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano.
2. Possono partecipare alle selezioni per il conferimento delle borse di studio destinate a dottori/esse di ricerca i/le dottori/esse di ricerca che non abbiano subito condanne penali o non abbiano procedimenti penali in corso e che siano in possesso del titolo conseguito in Università italiane, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano. I/le candidati/e devono aver già conseguito il titolo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
3. I/le candidati/e devono inoltre possedere gli eventuali ulteriori requisiti e competenze indicati nei bandi di selezione.

Art. 4 - Bando di concorso

1. Le borse di studio sono attribuite a seguito di selezioni pubbliche indette con apposito bando.
2. I bandi sono pubblicati sul sito web dell'Istituto e devono indicare:
 - il numero, la durata e l'importo delle borse da conferire;
 - le linee di ricerca all'interno delle quale deve inserirsi la proposta progettuale del/la candidato/a;
 - i requisiti e le competenze richiesti per la partecipazione;
 - le modalità e il termine di presentazione delle domande di ammissione, cui devono essere allegati il curriculum vitae del/la candidato/a e ogni altro titolo o documento utile a comprovare la qualificazione dei candidati in relazione alle attività di formazione proposte;
 - la documentazione che i/le vincitori/trici devono produrre ai fini dell'assegnazione delle borse.
3. Il curriculum vitae, l'eventuale progetto di ricerca e l'eventuale lettera motivazionale possono anche essere prodotti in lingua inglese.
4. I termini per la presentazione delle domande da parte degli/Ile aspiranti borsisti/e non possono essere

inferiori a dieci giorni.

Art. 5 - Commissione giudicatrice e valutazione dei candidati

1. La commissione giudicatrice è designata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto ed è composta da un membro dello stesso Consiglio Direttivo più due esperti esterni.
2. Il concorso consiste nella valutazione del curriculum, dei titoli posseduti e delle pubblicazioni presentate dal/la candidato/a. La Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti.
3. Al termine dei suoi lavori, la Commissione formula una graduatoria di merito. In caso di pari merito, la borsa è attribuita al/alla candidato/a più giovane.
4. I verbali, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione, sono pubblici.
5. Gli atti della selezione sono approvati con delibera del Direttore dell'Istituto e pubblicati sul sito web dell'Istituto.

Art. 6 - Assegnazione delle borse, divieto di cumulo e incompatibilità

1. Al fine dell'assegnazione delle borse di studio i/le vincitori/trici delle selezioni devono rendere apposita dichiarazione di accettazione delle borse alle condizioni indicate nei bandi di selezione. I/le vincitori/trici possono richiedere, per oggettivi e documentati motivi, di ritardare l'avvio delle attività, che tuttavia non può essere procrastinato oltre il novantesimo giorno dalla suddetta dichiarazione di accettazione.
2. I/le vincitori/trici devono inoltre produrre l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nei bandi di concorso.
3. Qualora i vincitori non ottemperino nei termini prescritti agli adempimenti contemplati al precedente comma 1 decadono dal diritto alla borsa; sono fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati/e nell'impossibilità di adempiere per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate. In caso di decadenza ovvero qualora i/le vincitori/trici presentino espressa rinuncia alla borsa si procede allo scorrimento della graduatoria per individuare i/le subentranti.
4. La titolarità della borsa non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, a corsi di dottorato di ricerca con borsa e a scuole di specializzazione, master di I e II livello, in Italia o all'estero. La titolarità della borsa è inoltre incompatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del Consiglio Direttivo dell'Istituto.
5. Il godimento della borsa è incompatibile con impieghi pubblici o privati. L'attribuzione dell'assegno comporta, per i dipendenti in servizio presso istituzioni pubbliche o private, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata della borsa.
6. La borsa è altresì incompatibile con attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo; il/la borsista può essere autorizzato a svolgere una limitata attività occasionale a condizione che questa non pregiudichi l'espletamento dell'attività di studio e di ricerca correlata alla borsa.
7. Le borse di studio disciplinate dal presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei/le borsisti/e.
8. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui ai commi precedenti, i/le vincitori/trici, all'atto dell'accettazione delle borse, devono, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, darne attestazione e devono impegnarsi a comunicare con la massima tempestività qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale.
9. L'Istituto si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte e di effettuare idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stati, dei fatti e delle qualità personali autocertificati dai/le vincitori/trici delle selezioni.
10. I/le borsisti/e che forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni previste ai commi 4-7 decadono dal godimento delle borse, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite dalla vigente normativa.
11. Lo svolgimento dell'attività correlata alla fruizione della borsa non configura alcun tipo di rapporto di

lavoro subordinato.

12. La durata dei rapporti instaurati con l'Istituto ai sensi del presente Regolamento non può essere superiore ai 3 anni consecutivi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo quanto disciplinato al successivo art. 8.

Art. 7 - Diritti e doveri dei/le borsisti/e

1. I/le borsisti/e hanno libero accesso a tutte le strutture dell'Istituto e sono tenuti/e a svolgere le attività di studio cui le borse sono finalizzate in maniera continuativa, pena la decadenza dal godimento della borsa, salvo i casi di sospensione disciplinati all'articolo 8.
2. Il/la borsista che interrompa le programmate attività senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato/a decaduto/a dall'ulteriore godimento della borsa.
3. I/le borsisti/e che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato la prevista attività decadono dal diritto alla borsa.
4. I/le borsisti/e che, ad attività iniziata, intendano rinunciare devono darne comunicazione al Direttore dell'Istituto. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per i periodi di effettivo godimento delle borse fino alla data della rinuncia.

Art. 8 - Sospensione della borsa

1. L'attività del/la borsista può essere interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata debitamente comprovata, e comunque per non più di un anno. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa. I/le borsisti/e sono tenuti a comunicare all'Istituto il verificarsi delle predette condizioni non appena accertate.
2. Alla ripresa, decorrente dalla data di cessazione della causa di sospensione, l'attività si protrae per il restante periodo.

Art. 9 - Regime giuridico

1. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Le borse di studio sono soggette al regime fiscale previsto dalla legge.

Art. 10 - Norme finali

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto ed è emanato con delibera del Direttore. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Istituto.